

Comune di Carbonara Scrivia

Provincia di Alessandria

Organo di revisione

Verbale n. 10 del 1° ottobre 2025

CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025

L'anno 2025, il giorno 1 del mese di ottobre, il sottoscritto revisore dei Conti del Comune di Carbonara Scrivia, ha esaminato la determinazione della Segretaria comunale Responsabile del settore amministrativo, firmata il 23 settembre 2025, avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025".

Visti

- il disposto dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022;
- l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
- il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40 bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

L'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2025 unitamente alle altre spese di personale **non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;**
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente;

e presenta

la seguente certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2025.

Premesso

- che in data 23 settembre 2025 la Segretaria comunale ha trasmesso copia della propria determinazione quale Responsabile del settore amministrativo, avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025", con richiesta di parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre all'importo unico consolidato delle risorse stabili;

considerate

le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- l'art. 67 del CCNL del 21/05/2018;

nonché

- l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

- il D.M. 17/03/2020;

visti

- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;*

- l'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*

- l'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*

- l'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente*

dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- l'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che: “A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

richiamato

il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

preso atto

- della delibera della Giunta Comunale n. 39 del 23 settembre 2025 con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per l'anno 2025 ed in particolare la volontà dell'amministrazione di incrementare le risorse variabili, nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti¹;
- della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione del 23 settembre 2025 a firma del Responsabile Amministrativo, come di seguito esposto:

¹ In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità dispesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE	ANNO 2025
Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018	13.857,83
Risorse stabili:	
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	332,80
Incremento art. 79, comma 1, lett. b) n. 1 dipendente al 31.12.2018 - Quota di € 84,50 per ciascuna unità di personale in servizio al 31.12.2018	253,50
Incremento art. 79, comma 1, lett. d) incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 76 per il personale in servizio	438,75
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3	830,33
Totale risorse stabili	1.855,38
Risorse variabili:	
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti	4.600,00
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14	1.773,37
Totale risorse variabili	6.373,37
Decurtazioni:	
Totale decurtazioni	-
Totale fondo risorse decentrate	22.086,58

evidenziato che

la costituzione del fondo risorse decentrate può essere integrato solo nei limiti di cui al più volte richiamato art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e che, quindi, lo stesso deve essere quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D.L. n. 80/2021, convertito in L. 113/2021 e dall'art. 1, comma 604, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022);

e dato atto

che l'Ente nell'anno 2020 ha proceduto all'assunzione di una unità di personale aggiuntiva, con conseguente incremento della parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2020, in misura pari ad €. 5.363,00, in ottemperanza al disposto di cui l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

tutto ciò premesso

- visti gli art. 40, 40 bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
- visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;
- visto il D.Lgs.n.165/2001;

- visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati, in particolare il n. 4/2;

certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2025 determinato nell'importo complessivo di euro 22.086,58 risulta formulata nel rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione e, contestualmente,

rinnova la raccomandazione

sia all'organo esecutivo sia all'organo consiliare, di attuare politiche volte al contenimento della spesa del personale e di adottare provvedimenti idonei a garantire il rispetto di quanto è disposto dall'articolo 1 comma 557 della legge numero 296/2006 che prevede che gli enti locali devono garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con ovvio riguardo anche alle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Torino, lì 1° ottobre 2025

Il Revisore dei Conti


(Simone Nepote)